

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

---

### ***Bilancio 2022 e superbonus: contabilizzazione dello sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici***

di **Fabio Giommoni**



Anche per la redazione del **bilancio 2022** si pone il tema, per le imprese che hanno eseguito lavori agevolabili con il superbonus 110%, di **come contabilizzare lo sconto in fattura** concesso al cliente ex [articolo 121 D.L. 34/2020](#), ma rispetto al bilancio 2021 sono profondamente mutati gli scenari delle agevolazioni edilizie e, in particolare, si è **ridotto il valore di mercato dei crediti di imposta**.

Ma andiamo con ordine.

Come è noto, il trattamento contabile delle detrazioni edilizie è stato indicato dall'OIC nella **“Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”** pubblicata in versione finale nel mese di **agosto del 2021**.

Secondo il par. 13 di detta Comunicazione l'impresa commissionaria (sia che rediga il bilancio in forma ordinaria, che in forma abbreviata), **la quale ha realizzato il lavoro e ha concesso lo sconto in fattura** al cliente, deve iscrivere il **ricavo** in contropartita ad un **credito corrispondente alla somma**:

1. i) della **parte che sarà regolata in denaro** (caso che si verifica se lo sconto non è integrale); e
2. ii) del **valore di mercato del bonus fiscale**, sorto per effetto dello sconto in fattura applicato.

Qualora l'intenzione dell'impresa che ha concesso lo sconto sia quella di **utilizzare il credito di imposta superbonus 110% in compensazione** con i propri debiti tributari (in 4 rate annuali), si dovrà imputare a conto economico la **differenza tra valore di iscrizione del credito e valore nominale** durante il periodo di utilizzo in compensazione, nella voce **proventi finanziari**,

secondo i seguenti criteri:

- per le imprese che redigono il **bilancio in forma ordinaria** e che applicano il **costo ammortizzato**: il differenziale deve essere ripartito **stimando ed attualizzando i flussi finanziari futuri**, rappresentati dai **debiti tributari che si prevede di compensare**;
- per le micro-imprese o quelle che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e **non applicano il criterio del costo ammortizzato**: la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale deve essere **rilevata in bilancio in quote costanti** lungo il periodo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione.

Come detto, il credito di imposta deve essere iscritto sulla base del relativo **valore di mercato** e solo **quando tale valore non sia desumibile** l'OIC consente che sia **iscritto al costo sostenuto**, che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Tutto ciò **vale per la generalità dei bonus edilizi**, ma il superbonus 110% di cui all' articolo 119 D.L. 34/2020 (che il citato documento OIC tratta solo in Appendice) **presenta delle particolarità**, sia perché **l'impresa esecutrice matura un credito di imposta di importo superiore (del 10%) rispetto allo sconto sui lavori** applicato in fattura, sia perché **un valore di mercato di questo credito pare sempre desumibile**, tenuto conto delle numerose offerte tuttora formulate da banche e da altri operatori.

La questione del valore di iscrizione del credito da superbonus 110% veniva generalmente "liquidata" affermando che, poiché **le banche acquisivano tale credito a circa il 90,90% del suo valore nominale** (quest'ultimo pari al 110% dell'importo dei lavori agevolabili), allora il suo **valore attuale**, pur inferiore al valore nominale, **si attestava comunque su "100"** (dato che il 90,9% di 110 fa circa 100), ovvero al livello dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura. **Il valore di mercato del credito finiva pertanto per coincidere con lo sconto applicato in fattura.**

Tutto ciò non pare **più valido per i bilanci 2022** in quanto la **saturatione del mercato delle cessioni dei crediti** per i bonus edilizi e l'**innalzamento dei tassi di interessi** hanno **ridotto il prezzo offerto dagli operatori per l'acquisto dei crediti.**

Ad esempio, Banca Intesa nell'offerta valida dal 23 marzo 2023 indica un **prezzo di acquisto del credito d'imposta** con detrazione fino a 5 quote annuali per interventi superbonus 110%, in misura **pari all'85,45% del valore nominale del credito.**

Fatto 100 l'importo dei lavori agevolabili oggetto di sconto in fattura e, dunque 110 l'importo del credito di imposta maturato dall'impresa esecutrice, applicando tale sconto **il valore di mercato del credito risulta pari a circa 94.**

Fatte queste premesse vediamo ora un **esempio di rilevazione nel bilancio 2022 dello sconto in fattura** ipotizzando un'impresa Alfa che redige il bilancio abbreviato e che non applica il

costo ammortizzato.

Tale impresa ha realizzato nel corso del 2022, per un condominio, un intervento agevolabile ai sensi del **superbonus 110%** per un **corrispettivo di euro 90.909 oltre Iva 10%** e dunque per un **costo complessivo di euro 100.000**.

L'impresa Alfa ha concesso uno **sconto in fattura pari all'intero importo del costo dei lavori** e dunque ha maturato un **credito di imposta da utilizzare in compensazione di euro 110.000** (110% di euro 100.000).

Tenuto conto delle offerte vigenti sul mercato per l'acquisto di tali crediti di imposta, pari all'85,45% del valore nominale del credito, **il valore attuale del credito maturato a fronte dello sconto in fattura è di euro 93.995** (= euro 110.000 x 85,45%)

Pertanto, l'impresa Alfa dovrà registrare il ricavo sulla base del **valore attuale del credito (al netto dell'Iva da versare all'Erario)** e **la differenza quale provento finanziario**, da **riscontare in base al periodo di 5 anni** entro il quale potrà effettuare le compensazioni (ovvero in 4 quote costanti a partire dal 2023); ciò in quanto Alfa non applica il criterio del costo ammortizzato.

La scrittura (**utilizzando la tecnica dei risconti**) sarà la seguente.

Crediti Tributarî a	<i>Diversi</i>	84.904,00	110.000,00
	Ricavi	9.091,00	
	Iva a debito	16.005,00	
	Proventi finanziari (C 16 d)		

Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2022 si dovrà registrare il **risconto del provento finanziario** (di complessivi € 16.005) relativo all'attualizzazione del credito, per la parte che non è di competenza del 2022. La scrittura sarà la seguente.

Proventi finanziaria	Risconti passivi	12.804,00
(C 16 d)		

Nei 4 annui successivi al 2022 dovrà essere imputata la **quota annuale di competenza del provento finanziario**, mediante la seguente scrittura.

Risconti passivi	a	Proventi finanziari	3.201,00
		(C 16 d)	

Il **provento finanziario derivante dall'attualizzazione concorrerà a formare il reddito di impresa** secondo l'imputazione in bilancio, per il principio di derivazione, dato che nessuna norma ne prevede l'esclusione, mentre ai fini Irap si ritiene che, per il principio di **"presa diretta" dal bilancio** che caratterizza il calcolo di detta imposta regionale, **la componente finanziaria non**

**deve concorrere a formare la base imponibile**, in quanto classificata nel conto economico tra i proventi di natura finanziaria.

Qualora l'impresa esecutrice che ha concesso lo sconto in fattura successivamente **ceda il credito a terzi ad un valore inferiore a quello contabile**, la differenza tra il **corrispettivo pattuito rispetto al valore contabile del credito** al momento della cessione (da considerarsi, nel caso dell'esempio precedente, al netto del risconto passivo, che deve essere stornato a seguito della cessione del credito), è rilevata come onere da riclassificarsi, secondo l'OIC, interamente nella **parte finanziaria del conto economico**, ovvero nella voce C17.

Diversamente, nel caso in cui l'impresa esecutrice che ha concesso lo sconto in fattura **applica il criterio del costo ammortizzato**, questa dovrà iscrivere il **credito di imposta al valore attualizzato** e negli anni successivi, avendo diritto a compensare il valore nominale del credito (ovvero il 110% dell'importo dei lavori), dovrà, anno per anno, **iscrivere un provento finanziario** - non in quote costanti, ma secondo il criterio del costo ammortizzato - **in contropartita con l'incremento del credito tributario da utilizzare in compensazione**, fino al raggiungimento del suo valore nominale.